

CRISI D'IMPRESA

Il nuovo 182-septies: una reale opportunità per le imprese in crisi?

di **Massimo Buongiorno**

L'introduzione degli accordi omologati di ristrutturazione del debito nel riformato testo della legge fallimentare (art. 182-bis l.f.) **non mancò di suscitare approvazione** sia in dottrina sia nella prassi. Esso consente, infatti, di **raggiungere accordi in forma stragiudiziale con una maggioranza qualificata di creditore (60%) e chiedere poi l'omologa al Tribunale** che svolge un controllo solamente di legittimità e non nel merito di come l'accordo è stato formato.

Come per i piani da art. 67 comma 3 lettera d l.f., anche per gli accordi omologati **è richiesta l'attestazione di un professionista.**

Successivamente all'omologa **scatta un periodo di protezione del patrimonio dell'impresa debitrice della durata di 90 giorni** all'interno del quale sono inefficaci le azioni esecutive e cautelari dei creditori.

L'opportunità degli accordi omologati nasce in quelle **situazioni di crisi per le quali si ravvisa una possibile continuità aziendale solo in presenza di una ristrutturazione del debito verso tutti i creditori** ma, in particolare, verso quelli finanziari anche ipotizzando una falcidia, pur se minore rispetto alla soluzione concordataria.

Rispetto al concordato, gli accordi omologati consentono anche un significativo vantaggio nel risparmio delle spese di giustizia oltre che una maggiore speditezza del processo che porta alla composizione della crisi.

Il successo degli accordi omologati è stato però nettamente inferiore alle attese. A limitare il numero di queste operazioni hanno sicuramente contribuito diversi fattori.

In primo luogo, andrà considerato che **il trattamento dei creditori estranei all'accordo** (ovvero che non rientrano nel 60% dei crediti) **è particolarmente favorevole** perché la norma impone che il credito scaduto sia pagato dopo 120 giorni dall'omologa e che il credito non scaduto sia pagato dopo 120 dalla scadenza. E' evidente che le banche e/o i fornitori partecipanti all'accordo avranno sicuramente accettato condizioni meno convenienti, posto che se l'impresa debitrice avesse risorse per pagare tutti i crediti scaduti entro 120 giorni non sarebbe in crisi. **Risulta pertanto più conveniente rimanere estranei all'accordo sperando che siano gli altri creditori ad aderire fino a raggiungere la maggioranza prevista. Questi comportamenti opportunistici dei creditori rendono difficile una conclusione positiva delle**

trattative.

Inoltre, **la fiscalità degli accordi omologati non è stata particolarmente conveniente** posto che da un lato **la transazione fiscale** (art. 182-ter l.f.) **si è, nei fatti, resa possibile solo nella procedura di concordato**, venendo meno una importante area di intervento e dall'altro che **l'art. 88 TUIR prevede che le sopravvenienze attive da accordo** (il cosiddetto bonus di ristrutturazione) **siano non imponibili ma solamente per la quota eccedente le perdite pregresse e di periodo**. Ciò significa che **la possibilità di utilizzare le perdite pregresse per compensare futuri utili derivanti dalla continuità aziendale viene meno (anche solo in parte) dovendosi utilizzare per compensare lo stralcio dei debiti**. In verità, oggi, ciò vale anche per quanto riguarda il concordato di risanamento.

Per rendere l'accordo omologato più competitivo rispetto al concordato preventivo, **il legislatore** ha ritenuto di intervenire nuovamente con il decreto 83/2015, poi convertito nella l. 132/2015, che tra le altre modifiche **ha introdotto il nuovo art. 182-septies l.f.**

Tale articolo **disciplina l'accordo omologato da art. 182-bis l.f. quando il debito nei confronti delle banche supera il 50% del totale**. In tale caso è sufficiente che **le banche, suddivise in categorie omogenee per posizione giuridica ed interessi economici, approvino l'accordo con un maggioranza pari o superiore al 75% perché l'intero credito appartenente ad una data categoria sia considerato partecipante all'accordo**.

Le prime interpretazioni di dottrina **tendono ad equiparare le "categorie" previste dall'art. 182-septies l.f. con le classi del concordato**. Pur considerando ragionevole tale modo di pensare, **dovranno essere svolte considerazioni aggiuntive che tengano conto che il concordato è una procedura concorsuale mentre gli accordi omologati sono stragiudiziali e pertanto, ad esempio, non hanno l'obbligo di rispettare la gerarchia dei privilegi**.

La possibilità di imporre ad una banca "ostica" la volontà di partecipare delle altre è sicuramente apprezzabile nella logica degli accordi di ristrutturazione, tuttavia, **la pratica, spesso, mostra che l'ostilità di una banca risponde ad effettive differenze nella sua posizione rispetto alle altre e potenzialmente tali da farla rientrare in una differente categoria, rendendo inefficace la nuova norma (per tacere delle possibili fonti di contenzioso circa l'omogeneità delle categorie)**.

Favorisce sicuramente gli accordi, la predetta modifica dell'art. 88 TUIR che ora equipara la fiscalità del concordato preventivo in continuità a quella degli accordi nei termini della imponibilità del bonus di ristrutturazione.

La possibilità di utilizzare l'ultimo strumento previsto dal 182-septies ovvero **la moratoria sul debito bancario è sicuramente apprezzabile per la possibilità di imporla con maggiore facilità, tuttavia nella prassi la moratoria sul debito a medio lungo termine non era così difficile da ottenere dal sistema bancario. E' invece assai raro che la sola moratoria possa essere uno strumento di efficace composizione della crisi senza ricorrere ad altre e più "pesanti" misure.**

In sintesi, **la disciplina pre-vigente in merito di accordi omologati rimane invariata negli aspetti principali (maggioranza del 60% e trattamento dei creditori estranei) ma è più facile gestire i rapporti con le banche quando l'opposizione (o il comportamento opportunistico) di una o poche di esse rischiano di far fallire l'accordo e rendere necessario il ricorso ad un concordato preventivo.**

L'effettiva efficacia di questo nuovo strumento pare **quanto meno dubbia, con la speranza di essere smentiti da un rinvigorito successo degli accordi di ristrutturazione del debito che permetta di risparmiare concordati inutili.**